

06.01.2026

"La prededuzione sulle linee di credito già attive all'apertura della composizione negoziata e la sospensione in via cautelare degli effetti del pignoramento presso terzi"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della prededuzione sulle linee di credito già attive all'apertura della composizione negoziata e della sospensione in via cautelare degli effetti del pignoramento presso terzi.

Norme & Tributi Diritto dell'economia



NT+ DIRITTO
Il deposito delle principali
sentenze del giorno
Dalla Corte di Cassazione al
Consiglio di Stato, dalla Consulta ai

Tribunali ordinari
ogni giorno su ntplusdiritto.it
la selezione delle principali sentenze
depositate.
ntplusdiritto.it/sole24ore.com

Ammissibile la prededuzione sulle linee di credito già attive

Codice della crisi

La limitazione alla stipula di nuovi strumenti negoziali sarebbe troppo restrittiva

La ratio è preservare la continuità e pervenire a un risanamento effettivo

Pagina a cura di
Filippo D'Aguiro
Gianluca Minniti

La funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori sono i requisiti che - nel corso della composizione negoziata - consentono all'imprenditore di farsi autorizzare dal tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili. La prededuzione costituisce la chiave per sottrarre il credito che ne viene beneficiario tanto dalla falcidia tipica del concorso, quanto dalle incertezze legate alla graduazione delle (innumerabili) cause di prelazione, aprendo così le porte alla concessione di credito nell'ambito dei tentativi di risanamento.

La prededuzione va maneggiata con parsimonia. Da un lato, si assicura aspettativa di soddisfacimento a un creditore in sede concorsuale (qualche chiosa, non solo liquidatoria: articolo 6, comma 2, del Codice della crisi d'impresa), ove siano rispettate le condizioni di legittimità (giuridiche) e quelle di credibilità (economica) del piano. Dall'altro, per i creditori che la subiscono, si creano le premesse per l'alterazione delle regole che governano la responsabilità patrimoniale (in po' come la priorità relativa). In questa prospettiva, la prededuzione non costituisce un mero incentivo a nuova finanza, ma va intesa quale strumento idoneo a consolidare i rapporti già esistenti a beneficio della continuità aziendale.

Il tema - già affrontato sul Sole 24 Ore il 9 settembre 2015 e il 15 aprile 2016 - è stato ripreso dal Tribunale di Mantova (decreto del 6 novembre 2015), cui la debitrice si è rivolta nel corso di una composizione negoziata per essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Codice della crisi d'impresa, a contrarre finanziamenti prededucibili con le banche già coinvolte nel percorso negoziale.

Il giudice mantovano si è anzitutto domandato se la prededuzione debba essere limitata ai finanziamenti "nuovi" in senso stretto ovvero se essa possa essere estesa anche all'utilizzo di linee di credito già in essere al momento dell'accesso allo strumento per la gestione della crisi. Nella prassi, è certamente più agevole assicurare il sostegno finanziario necessario al risanamento dell'impresa attraverso il mantenimento e dalla prosecuzione di rapporti bancari esistenti, anziché per effetto dell'erogazione di finanza nuova.

Spostando un'interpretazione sistematica della norma in esame, il tribunale mantovano ha affermato che, in generale, la prededuzione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del Codice della crisi d'impresa - pur avendo a oggetto le singole operazioni poste in essere successivamente all'autorizzazione giudiziale - ben possa essere riconosciuta anche con riferimento agli impieghi di linee di credito già in essere. Del resto, l'ampia formulazione della norma, che fa riferimento alla contrazione di finanziamenti «in qualsiasi forma», non distingue tra nuovi contratti e affidamenti preesistenti. Di conseguenza, la restrittività, limitata alla sola stipula di nuovi strumenti negoziali, rischierebbe di ridurre significativamente l'efficacia dell'istituto, contrastando con la stessa ratio -

quella di preservare la continuità aziendale e di pervenire a un risanamento effettivo - del percorso di composizione negoziata.

Come osservato dal giudice lombardo, ciò che rileva non è tanto la «novità» (in senso formale) del rapporto negoziale, quanto più la funzionalità in concreto dell'operazione finanziaria al risanamento nonché il suo impatto positivo sulla soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, la cui credibilità è data dalla solidità del percorso di risanamento.

Resta fermo, tuttavia, il limite temporale cui è soggetta l'autorizzazione, per effetto del quale la prededuzione opera esclusivamente per le operazioni poste in essere dopo il provvedimento autorizzativo del tribunale, mentre le esposizioni pregresse non possono che restare escluse dal beneficio, a ragionevole tutela dell'equilibrio tra interessi dell'impresa, dei creditori e dei finanziatori coinvolti.

La decisione rafforza così il principio generale secondo cui l'autorizzazione giudiziale ex articolo 22 del Codice della crisi d'impresa non ha efficacia retroattiva, ma permette all'imprenditore di accedere a finanziamenti funzionali alla gestione della crisi, con rilevanti ricadute operative. L'apertura alla prededuzione di linee di credito già in essere, infatti, consente alle imprese in composizione negoziata di poter contare sulla continuità dei flussi finanziari necessari alla gestione, senza dover ricorrere a finanza nuova, spesso difficilmente reperibile in contesti di crisi.

Il tribunale ha, pertanto, autorizzato la debitrice a contrarre finan-



Credito e risanamento.
Nel corso della composizione negoziata il giudice può dare l'ok a contrarre finanziamenti prededucibili.

Il limite temporale
è il provvedimento autorizzativo del tribunale

ziamenti con gli istituti di credito, ai termini e alle condizioni in vigore al momento dell'accesso alla composizione negoziata, riconoscendo la prededuzione alle singole operazioni da perfezionarsi in seguito all'emissione del decreto. L'interpretazione estensiva della disposizione in esame, nel senso precisato, è stata pertanto bilanciata dalla individuazione di una precisa data di cut off, quella di emissione del provvedimento di autorizzazione.

INFORMAZIONI SUL TRIBUNALE

24Ore
Podcast

24 ORE



Non perderti la terza stagione di

"Young Finance" de Il Sole 24 Ore

Young Finance apre la terza stagione per parlare di soldi senza tabù e senza tecnicismi inutili. Ospiti, creator, professionisti e giovani talenti come Ale Della Giusta, Jody Cecchetti, Gianluca Di Marzio, Giuseppe Cruciani e Virginia Benzi raccontano il proprio rapporto con denaro, risparmio e scelte finanziarie: tra errori, strategie e lezioni imparata sul campo. Ideato da **Marco lo Conte** e condotto insieme a **Gianluigi Ballaranz** ed **Ella Bombardelli**, il videopodcast del Sole 24 Ore esplora finanza personale, fisco, investimenti e creator economy: un mondo in cui competenze digitali e gestione economica si intrecciano sempre più. **Un viaggio per capire come orientarsi, crescere e fare scelte consapevoli in un'economia che cambia velocemente.**



Sei nel podcast giusto. "Young Finance" è un podcast de Il Sole 24 Ore disponibile sul sito e sulle principali piattaforme.

Composizione neutra sugli effetti già prodotti del pignoramento

Tribunale Reggio Emilia

I crediti futuri possono essere liberati dal vincolo

Il Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza del 7 ottobre 2015) ha affrontato il delicato e controverso tema del rapporto tra misure protettive e pignoramenti (presso terzi) già pendenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, soffermandosi, in particolare, sulla sorte dei crediti futuri maturandi a carico del terzo pignorat.

Il collegio emiliano - riformando l'ordinanza di primo grado - ha ribadito che la concessione delle misure protettive comporta l'improcedibilità delle azioni esecutive, senza travolgere però gli effetti prodotti dal pignoramento già perfezionatosi, che rimane valido ed efficace. Non è, infatti, accoglibile la richiesta di liberazione delle somme già pignorate, non potendosi intervenire su un pignoramento perfezionato. La sospensione della procedura esecutiva determina l'arresto solo temporaneo del procedimento, impedendo il compimento di ulteriori atti (come la vendita o l'assegnazione), senza travolgere però gli effetti già prodotti dal pignoramento.

In una prospettiva rigorosamente concorsuale, il pignoramento anticipa gli effetti dell'apertura del concorso dei creditori (Cassazione, n. 12061/2019; Cassazione, n. 25953/2009). La sospensione del vincolo pignoratizio comporta la liberazione dei crediti dal vincolo del pignoramento e, in prospettiva, danneggerebbe non tanto il diritto quesito (civilisticamente) del creditore procedente, quanto l'apertura al concorso sulle somme pignorate di tutti i creditori. Vero è che la composizione negoziata non è una «procedura», ma sullo sfondo vi è il rischio che la stessa sfoci altrove, per cui la misura protettiva non può prescindere da questo worst case.

Ebbene, nella vulgata dello strumento cautelare "fluido" la misura consente, secondo i giudici emiliani, di inibire temporaneamente l'efficacia del vincolo esecutivo rispetto ai crediti verso il terzo pignorat che matureranno successivamente all'adozione del provvedimento. La debitrice avve-

va, nella specie, rinunciato alla domanda di vincolo delle somme già pignorate, limitando il reclamo alla sospensione del vincolo sugli accreditamenti futuri degli importi dovuti a titolo di canoni d'affitto dalla terza pignorat. Tale soluzione è stata condivisa dal collegio emiliano che, ravvisata la presenza tanto del *fumus boni iuris* - attesa la fattibilità del piano e l'effettiva sussistenza di trattative in essere con i creditori - quanto del *periculum in mori* - che deriverebbe, rispetto al buon esito delle trattative, dalla mancata concessione del provvedimento sospensivo richiesto - ha confermato l'applicazione della misura protettiva di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice della crisi d'impresa. Ad avviso del collegio emiliano, la mancata disponibilità dei futuri canoni pignorat avrebbe inciso sulla capacità dell'impresa di adempiere alle obbligazioni funzionali al piano, vanificando lo sforzo negoziale in corso.

OBBIETTIVO CONTINUITÀ
Valorizzata la flessibilità delle misure protettive quali strumenti idonei alla tutela dei flussi finanziari

Il sacrificio imposto al creditore istante è stato ritenuto proporzionato, trattandosi di sospensione degli effetti del pignoramento non sine die ma solo ad tempus, temporaneamente limitata a 120 giorni. Il vincolo pignoratizio è stato, invece, confermato per i canoni pignorat maturati sino alla pubblicazione della domanda di cui all'articolo 18 del Codice della crisi d'impresa.

La decisione del Tribunale di Reggio Emilia si inserisce tra i precedenti che valorizzano la flessibilità delle misure protettive nella Cnc quali strumenti idonei ad offrire una protezione dei flussi finanziari necessari a garantire la continuità, purché la richiesta risulti coerente con il progetto di risanamento. In questa prospettiva, la tutela della liquidità dell'impresa si conferma nella Cnc un obiettivo primario, incidendo temporaneamente sulle aspettative del singolo creditore.

Rimane, peraltro, dietro le quinte della Cnc lo scenario di cosa avverrebbe della liberazione (sia pure temporanea) dal vincolo pignoratizio nel caso del *worst case* della procedura liquidatoria concorsuale.

DI GIUSEPPE DI MARZIO

CHE COSA DICE IL CODICE

Protezione del patrimonio
L'articolo 18 del Codice della crisi prevede che l'imprenditore possa chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive deve essere pubblicata nel registro delle misure protettive e depositata all'accettazione dell'esperto.

La revoca
Con tale istanza l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un

aggiornamento sui ricorsi. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.

La revoca
Dal giorno della pubblicazione dell'istanza, inoltre, e fino alla conclusione delle trattative all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.